GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante	6
Delibera sui criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	6
ALLEGATO (Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che è pervenuta la lettera con la quale il collega Carlo FIDANZA rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di assumere la carica, incompatibile, di parlamentare europeo.

Al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante al collega che ha esercitato l'opzione per il mandato europeo, propone che la Giunta accerti il candidato che dovrà subentrare al predetto deputato.

Pertanto, al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che la candidata che, nella lista n. 16 – Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, nella III circoscrizione Lombardia 1, nell'ambito del collegio plurinominale 03, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Maria Teresa BALDINI.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, presidente, avverte che di tali accertamenti darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Delibera sui criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che, all'esito del dibattito svoltosi in

sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in vista dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali, si rende opportuno individuare, analogamente a quanto avvenuto nelle scorse legislature, alcuni criteri per la valutazione di validità o di nullità dei voti, che possano rappresentare un indirizzo per le attività dei Comitati di verifica che dovessero essere costituiti a seguito di deliberazioni di apertura dell'istruttoria da parte della Giunta.

Rispetto al testo distribuito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 19 giugno 2019, sono stati presentati alcuni emendamenti che integrano i criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, alla luce degli orientamenti emersi nella riunione, testé svoltasi, dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito alle questioni della cd. nullità parziale e del cd. tagliando antifrode.

Si tratta dei seguenti emendamenti ai criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, nella parte relativa alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale:

Tra i casi di voti validi, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 4) voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. La nullità del voto di lista non trascina con sé la nullità del voto al candidato in ossequio al principio del favor voti. Tali voti sono da assimilare ai voti espressi a favore del solo candidato dell'uninominale ».

1. Nardi, Del Basso De Caro, Ferri.

Tra i casi di voti nulli, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

« 8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al

candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso».

2. Parisse.

Tra i casi di voti validi, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 4) voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio, come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni ».

3. Nardi, Del Basso De Caro, Ferri.

Tra i casi di voti nulli, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

« 8) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, sulla base del principio della identificabilità del voto ».

4. Parisse.

Con riferimento alla questione della cd. nullità parziale, avverte che porrà in votazione prima l'emendamento n. 1, presentato dai deputati Nardi, Del Basso De Caro, Ferri, che appare più lontano dalla disciplina generale. Se la proposta sarà approvata, la votazione dell'emendamento n. 2 risulterà preclusa; se, invece, la prima proposta verrà respinta, porrà in votazione l'emendamento n. 2.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto,

segnala la frequente inadeguatezza dei presidenti di seggio e la circostanza che si tratta della prima applicazione della legge elettorale attualmente vigente. Segnala inoltre che vi potrebbero essere degli errori derivanti da un'erronea apposizione del segno da parte dell'elettore sui simboli di lista del proporzionale, ingiustamente penalizzanti anche nei confronti dei candidati all'uninominale, essendo entrambi i voti espressi su un'unica scheda. Pertanto voterà a favore dell'emendamento n. 1.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento n. 1, che risulta respinto.

Pone quindi in votazione l'emendamento n. 2, che risulta approvato.

Con riferimento alla questione del cd. tagliando antifrode, avverte che porrà quindi in votazione prima l'emendamento n. 3, volto a considerare validi i voti su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in quanto tale proposta si discosta dagli indirizzi seguiti nei seggi.

Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo per dichiarazione di voto, pur manifestando apprezzamento per la formulazione dell'emendamento n. 3, annuncia tuttavia che voterà a favore dell'approvazione dell'emendamento n. 4.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto contrario all'emendamento n. 3 e favorevole all'emendamento n. 4. Osserva infatti che il tagliando potrebbe non essere stato staccato alla scheda non soltanto per responsabilità del presidente del seggio, ma anche per il comportamento dell'elettore. Rileva inoltre un rischio insito nell'eventuale approvazione dell'emendamento n. 3, che creerebbe un pericoloso precedente nel valutare validi dei voti già giudicati nulli, tanto più alla luce della funzione attribuita a tale tagliando, volta appunto ad evitare possibili frodi.

Cosimo Maria FERRI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole all'emendamento n. 3 e contrario all'emendamento n. 4, ritenuto non in linea con il principio del *favor voti*. Osserva inoltre che occorre procedere ad una segnalazione alle Corti d'appello dei casi in cui presidenti di seggio siano venuti meno a doveri essenziali quali quelli relativi al distacco del tagliando antifrode.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) concorda sull'opportunità di una tale segnalazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia che il principio del *favor voti* è un principio fondamentale contenuto nella legislazione elettorale. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento n. 3.

Martina NARDI (PD) osserva che, all'estremo, potrebbe anche darsi il caso di un presidente di seggio che eviti intenzionalmente di staccare il tagliando antifrode allo scopo di annullare il voto di un elettore.

Alessandro MELICCHIO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara contrario all'emendamento n. 3 e favorevole al n. 4. Sottolinea che la legge elettorale è già sufficientemente chiara sulla questione e che occorre evitare il rischio di riconoscibilità del voto.

Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di ulteriori approfondimenti sulla questione e chiede di rinviare la votazione degli emendamenti n. 3 e n. 4 ad una successiva seduta.

Roberto GIACHETTI, presidente, nel far presente che è sua intenzione procedere comunque in modo spedito, allo scopo di rispettare scrupolosamente il termine regolamentare di diciotto mesi, entro il quale concludere la verifica dei risultati elettorali, pone in votazione la proposta di rinvio della votazione degli emendamenti n. 3 e n. 4, che risulta respinta.

Pone quindi in votazione l'emendamento n. 3, che risulta approvato. È conseguentemente precluso l'emendamento n. 4.

I criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti si intendono pertanto approvati, come modificati a seguito delle votazioni testé effettuate. Il testo coordinato di tali criteri sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, presidente, in merito al calendario dei lavori, comunica, inoltre, che a partire dalla prossima seduta si avvierà la fase di esame delle relazioni circoscrizionali, ai fini della convalida degli eletti nei collegi uninominali. A tale proposito, ricorda che occorre che il comitato per le ineleggibilità definisca l'istruttoria per quanto di sua competenza,

con particolare riferimento alle situazioni di cui all'articolo 10 del testo unico n. 361/1957. Atteso che la documentazione è da tempo a disposizione del Comitato, e che la dichiarazione di eleggibilità è propedeutica alla convalida dell'elezione, invita a concludere quanto prima l'istruttoria, dando la priorità, ove necessario, alla dichiarazione di eleggibilità dei deputati eletti nei collegi uninominali.

Comunica infine che è pervenuta alla Giunta da parte del dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi di Napoli « Federico II », una richiesta relativa ai dati sezionali delle elezioni politiche della XVII legislatura (2013-2018). Sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi in data 19 giugno 2019, procederà a mettere a disposizione del richiedente i dati richiesti.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI VALIDITÀ O NULLITÀ DEI VOTI

Considerate le disposizioni contenute in materia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si dovrebbe privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà dell'elettore nei casi in cui sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento. Altresì, ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si dovrebbe assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: « quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».

Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-bis, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.

Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando

il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

- 1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;
- 2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;
- 3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;
- 4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che

possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

- 1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
- 2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
- 3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;
- 4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;
- 5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste:
- 6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;
- 7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale:
- 8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al

candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso.

Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 - cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti. distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:

- a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
- 1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
- 2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli;

- 3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;
- 4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;
- 5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
- 6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;
- *b)* sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:
- 1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;
- 2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 459/2001;
- 3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
- 4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
- 5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
- 6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;
- c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

- 1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;
- 2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
- 3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.
- *d)* salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
- 1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
- 2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista:
- 3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- 4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
- 5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;
- 6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.